



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

Il Giudice monocratico del lavoro di Genova, in persona del dott. Marcello Basilico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da
GIORGIA SANTAMARIA,
avv. R. Marmorato

ricorrente

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS,
avv. C. Lo Scalzo

convenuto

Conclusioni per parte ricorrente: insiste come in ricorso.

Conclusioni per la parte convenuta: insiste come da memoria di costituzione.

Ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 23.3.2022 Giorgia Santamaria ha convenuto in giudizio l'INPS chiedendone la condanna ad accreditarle la contribuzione dovuta previo accertamento dell'esistenza di rapporti di lavoro tra lei e due diverse aziende nel periodo 1.10.2012-31.3.2016.

L'Istituto si è costituito nel giudizio eccependo l'inammissibilità dell'azione per diversi profili.



E' decisivo quello attinente l'estraneità della parte ricorrente al rapporto previdenziale nel quale sorge l'obbligo contributivo in favore dell'INPS.

Infatti, nel caso dell'omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, l'ordinamento non prevede un'azione dell'assicurato volta a ottenere la condanna dell'ente di previdenza a regolarizzare la sua posizione contributiva, nemmeno nell'ipotesi in cui l'ente stesso, posto a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento verso il datore di lavoro obbligato; residuano per il lavoratore, in questa ipotesi, unicamente la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/1962 e il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 2116 c.c. [tra le altre, Cass., sez. lav., 6722/2021]

Di conseguenza anche quando abbia dato comunicazione all'ente previdenziale dell'inadempimento – cosa che nel caso di specie la ricorrente non ha fatto – e quest'ultimo non si sia attivato per il recupero, il lavoratore non può agire nei confronti dell'Istituto per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato né chiedere a questi di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi. L'obbligazione contributiva vede infatti quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro [così Cass., sez. lav., ord. 2164/2021].

L'azione della ricorrente non è dunque ammissibile.

Essa è stata introdotta in relazione a rapporti lavorativi costituiti molti anni addietro, la cui ricostruzione può risultare per la lavoratrice molto complicata. Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

visto l'art, 429, primo comma, c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Genova, 20 ottobre 2022

IL GIUDICE
Marcello Basilico

